

SVFA
Schweizerische Vereinigung
der Fischereiaufseher

ASGP
Association Suisse
des Gardes-pêche

ASGP
Associazione Svizzera
dei Guardapesca

DIRETTIVE

relative al

Regolamento per l'esame di guardapesca con attestato federale professionale del 13 luglio

In base all'art. 2.21 lett. a del Regolamento d'esame per **guardapesca**, la Commissione d'esame emana le seguenti direttive:

1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo delle direttive

Le direttive contengono informazioni a complemento del Regolamento d'esame del 13.07.2020 per l'esame professionale per l'ottenimento del titolo di guardapesca con attestato federale professionale.

1.2 Destinatari

Le presenti direttive sono destinate alle candidate e ai candidati dell'esame professionale come pure agli esperti.

1.3 Validità

In occasione della pubblicazione dell'esame conclusivo sono pubblicate le direttive vigenti sulla pagina internet dell'ASGP, www.fischereiaufseher.ch

1.4 Responsabile per l'esame

Responsabile per l'esame è l'Associazione svizzera dei guardapesca.

1.5 Commissione d'esame

La commissione d'esame è composta da almeno 5 – 7 rappresentanti dell'Associazione svizzera dei guardapesca. Le regioni linguistiche nazionali tedesca, francese e italiana vi sono adeguatamente rappresentate.

1.6 Esperti

Gli esperti d'esame:

- preparano, sotto la guida della Commissione d'esame, i compiti d'esame e la griglia dello svolgimento dell'esame;


- stabiliscono eventuali mezzi ausiliari ammessi;
- assicurano qualità e quantità della documentazione per l'esame;
- sottopongono i candidati all'esame;
- attribuiscono le note alle prestazioni;
- registrano in forma scritta i risultati delle parti d'esame nei documenti predisposti, rispettivamente nelle griglie d'esame;
- partecipano alla formazione degli esperti predisposta dalla Commissione d'esame;
- partecipano alle conferenze d'esame (sedute preparatorie, debriefing, ecc.);
- s'impegnano a mantenere il segreto sullo svolgimento e i contenuti dell'esame,

1.7 Segreteria d'esame

La segreteria viene definita dalla Commissione d'esame. L'indirizzo è riportato su www.fischereiaufseher.ch.

La segreteria è responsabile per le questioni amministrative dell'esame professionale, in particolare i compiti inerenti alla pubblicazione, le iscrizioni, le convocazioni e la contabilità.

1.8 I passi per l'ottenimento dell'attestato di Guardapesca con attestato professionale federale



2 INFORMAZIONI SULL'OTTENIMENTO DELL'ATTESTATO

2.1 Procedura amministrativa

2.1.1 L'esame viene pubblicato su www.fischereiaufseher.ch.

2.1.2 Nella pubblicazione si fa riferimento alle direttive vigenti per l'esame pubblicato.

2.1.3 La pratica professionale specifica deve essere documentata secondo il formulario d'iscrizione su www.fischereiaufseher.ch. La pratica professionale viene computata fino al momento dell'esame.

2.1.4 All'iscrizione vanno allegati i seguenti documenti/formulari:

- secondo l'art. 3.2 del Regolamento d'esame;
- formulario d'iscrizione.

2.1.5 Compensazioni degli svantaggi per persone con disabilità

In base alla Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, per persone con disabilità è possibile inoltrare una richiesta di eliminazione delle condizioni sfavorevoli. La procedura per l'allestimento di una richiesta in questo senso è descritta nel Foglio informativo „Compensazione degli svantaggi legati all'handicap nello svolgimento degli esami di professione e degli esami professionali superiori“ della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

La Commissione d'esame decide in merito all'ammissione all'esame secondo le modalità richieste dal candidato. La decisione viene trasmessa in forma scritta. In caso di decisione negativa, devono essere indicati i rimedi giuridici.

2.2 Tasse

Assieme alla pubblicazione dell'esame vengono resi noti anche i costi relativi allo stesso.

In caso di ritiro dell'iscrizione entro meno di 12 settimane dall'esame, al candidato vengono messi a carico i seguenti costi:

- | | |
|---|--------------------------|
| a) Ritiro prima del recapito della convocazione all'esame senza valide giustificazioni secondo art. 4.22 del Regolamento d'esame; | 40% della tassa d'esame |
| b) Ritiro dopo il recapito della convocazione all'esame senza valide giustificazioni secondo art. 4.22 del Regolamento d'esame; | 60% della tassa d'esame |
| c) Ritiro 10 o meno giorni prima dell'inizio dell'esame; | 100% della tassa d'esame |
| d) Mancata comparsa all'esame; | 100% della tassa d'esame |
| e) Mancata comparsa all'esame a seguito di validi motivi documentati secondo l'art. 4.22 del Regolamento d'esame; | 20% della tassa d'esame |
| f) Ritiro durante l'esame. | 100% della tassa d'esame |

Per i ripetenti la tassa è determinata dalla Commissione d'esame.

2.3 Ammissione

2.3.1 L'ammissione è regolata sotto l'art. 3.3 del Regolamento d'esame.

La Commissione d'esame decide se la pratica professionale citata è ritenuta valida ai fini dell'ammissione. Essa motiva la propria decisione.

3 ESAME CONCLUSIVO

3.1 Parti dell'esame

L'esame è composto dalle seguenti parti:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione	
1	1.1 Casi di studio	scritto	120 min.	duplice
	1.2 Mini casi	scritto	180 min.	duplice
2	Simulazione di casi	pratico	90 min.	singola
3	Colloquio professionale	orale	45 min.	singola
Totale			435 min.	

Parte d'esame 1, voce 1.1, studi di caso

A partire da una situazione pratica complessa, i candidati eseguono diversi compiti parziali. Questi ultimi richiedono per esempio l'analisi di una situazione e la definizione di provvedimenti.

Parte d'esame 1, voce 1.2, mini casi

I candidati trattano compiti inerenti brevi descrizioni di casi.

Parte d'esame 2, simulazione di casi

I candidati sono confrontati, in diverse postazioni, con casi pratici. A titolo di complemento possono essere richieste spiegazioni orali.

Parte d'esame 3, colloquio professionale

I candidati rispondono a domande dei periti, che possono essere riferite alle simulazioni di casi.

In ogni voce possono essere esaminate tutte le competenze operative. Dettagli e criteri legati alle prestazioni sono contenuti nel profilo di qualificazione allegato alle direttive inerenti al regolamento d'esame.

3.2 Mezzi ausiliari

I mezzi ausiliari consentiti sono resi noti dalla Commissione d'esame e, se necessario, messi a disposizione. Altri mezzi ausiliari non sono ammessi. In caso di utilizzo di mezzi ausiliari non consentiti, la Commissione d'esame decide, in base all'art. 4.33. del Regolamento d'esame, sull'esclusione dall'esame della candidata o del candidato.

3.3 Criteri di valutazione

La materia d'esame corrisponde alla descrizione della professione secondo il punto 1.2 del Regolamento d'esame e ai campi di competenza operativa da A a F nell'allegato alle direttive. I criteri operativi elencati nei campi di competenza definiscono contenuti e livello dell'esame.

Valutazione parte d'esame 1:

- rilevamento della complessità della situazione / del caso;
- elaborazione competente, motivata e comprensibile della situazione pratica;
- rappresentazione differenziata di concetti e riflessioni specialistici;
- rispondere in modo competente e corretto alle questioni poste;
- uso corretto del linguaggio specialistico.

Valutazione parte d'esame 2:

- rappresentazione tecnicamente fondata e comprensibile del caso;
- rilevamento della complessità del caso;
- tratteggiamento e motivazione tecnica del proprio modo di procedere;
- riflessioni e argomentazioni sui propri comportamenti, idee, valori e aspettative di ruolo;
- rispondere in modo competente e corretto alle questioni poste;
- uso corretto del linguaggio specialistico.

Valutazione parte d'esame 3:

- rilevamento e comprensione della questione posta / del caso in esame;
- deduzione e argomentazione della risposta / soluzione del caso;
- rispondere in modo tecnicamente corretto alle domande poste;
- uso corretto del linguaggio specialistico;
- precisione e sicurezza delle formulazioni.

Un catalogo degli obiettivi didattici è caricato su www.fischereiaufseher.ch.

3.4 Attribuzione delle note

Le singole attività e i comportamenti attesi sono valutati in base ai punti prestabiliti. Il numero di punti dipende dall'estensione e dal grado di difficoltà del compito assegnato.

Per la trasformazione del punteggio in note si fa uso della formula matematica seguente:

$$\frac{\text{Punti ottenuti} \times 5}{\text{Punteggio massimo}} + 1 = \text{Nota}$$

La nota viene arrotondata per eccesso o per difetto alla più prossima mezza nota.

Le note delle parti d'esame vengono calcolate in base alle note delle diverse posizioni e arrotondate al decimale. La nota complessiva dell'esame è la media delle note delle singole parti d'esame.

La nota complessiva viene arrotondata al decimale. Quale regola di vale: se la seconda cifra dopo la virgola è 5 o più di 5, si arrotonda per eccesso al decimale superiore; se essa è invece 4 o meno di 4, si arrotonda per difetto al decimale inferiore.

3.5 Ricorsi

Le istruzioni relative ai ricorsi e il diritto di visionare gli atti sono consultabili sulla pagina web della SEFRI:

https://www.sbf.admin.ch/dam/sbf/it/dokumente/merkblatt_beschwerdegegendienst_zulassungzurpruefungundrichter.pdf.download.pdf/memorandum_ricorsicontrolanonamissioneallesameeilmancatorilasci.pdf

3.6 Convocazione alla ripetizione dell'esame

Le possibilità di accedere a un esame di ripetizione, la sua estensione e l'ammissione allo stesso sono regolate all'art. 6.5 del Regolamento d'esame.

La Commissione d'esame provvede alla convocazione per gli esami di ripetizione.

4 ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME

4.1 Procedura amministrativa

Informazioni sulla pubblicazione dell'esame si trovano sulla pagina internet dell'ASGP www.fischereiaufseher.ch.

L'esame è organizzato di regola ogni 4 anni.

I candidati possono farsi esaminare in una delle tre lingue ufficiali: tedesco, francese e italiano.

4.2 Tasse a carico dei candidati

Dopo la conferma dell'ammissione all'esame, il candidato versa la tassa d'esame. Le tasse per la produzione dell'attestato e l'iscrizione nel registro dei titolari di attestati federali professionali, nonché eventuali costi per il materiale vengono incassati separatamente. Queste tasse vanno a carico dei candidati e sono rese note con la pubblicazione dell'esame.

Ai candidati che si ritirano entro i termini stabiliti o che devono ritirarsi dall'esame per motivi giustificati, viene restituito l'importo versato, dedotti i costi già sostenuti, secondo il punto 2.2.

Chi non supera l'esame, o non si presenta senza giustificazione, non ha alcun diritto a rimborsi (vedi anche punto 2.2). La tassa d'esame per candidati ripetenti viene determinata per il singolo caso dalla Commissione d'esame, tenendo conto dell'entità dell'esame.

Spese per viaggio, alloggio, pasti e copertura assicurativa durante l'esame, sono a carico dei candidati.

5 EMANAZIONE

Schwyz, 13.8.2020

Associazione svizzera dei guardapesca



Kuno von Wattenwyl, presidente dell'ASGP



Marcel Michel, copresidente della
Commissione d'esame dell'ASGP